

**49.** — (1317), Giugno 27. — c. 5. — Francesco de' Manfredi capitano di Faenza, scrive al doge di avere a di lui richiesta fatto arrestare Zanolo di frate *Mercado* debitore del veneziano Nicolò Zancani.

1317, Giugno 28. — V. 1317, Giugno 30.

**50.** — (1317), ind. XV, Giugno 30. — c. 9. — Giovanni Marino Zorzi console veneto in Puglia, a dimostrare il malvolere del mastro portolano nel pagare quanto doveva a Venezia, invia l' allegato A. Si dice dispiacente della non riuscita dell' affare della dogana, il quale avrebbe avuto miglior esito se egli avesse potuto dar denari all' arcivescovo di Capua, a Tomaso di S. Giorgio, a Giovanni *de Laido* (?) procuratore del fisco e a Giovanni *Crillo* (?), consiglieri regi. Invia la convenzione da lui stipulata coi doganieri il 28 Giugno (allegato B).

Data a Trani.

ALLEGATO A: s. d. — Giovanni Marino Zorzi scrive a Roberto re di Napoli dentinziando come i regi ufficiali ed il mastro portolano neghino il pagamento delle 10000 onze d'oro da essi esatte sui veneziani e dovute al comune di Venezia, e come minaccino d' impedire a questi l' esportazione dei grani per favorire i toscani. Dimostra l' ingiustizia e lo svantaggio pel re stesso di tale procedere; allega ordini regi del 23 Maggio che ingiungevano non dovere il contratto coi Bardi, Peruzzi ed *Accelli* (Acciaiuoli) di Firenze pregiudicare i veneziani; dice non avere il vicario e capitano di Bari dato ascolto a' suoi lagni in proposito; fa sentire che il mastro portolano agisce in tal guisa per avidità; chiede provvedimenti.

ALLEGATO B: (1317), Giugno 28. — c. 9 t.<sup>o</sup> — Convenzione conchiusa dal giudice Bisanzio e da Geracio regi doganieri in Trani con Giovanni Marino Zorzi console veneto in Puglia. Resta ferma la convenzione stipulata già col console Carlo Querini, nella quale si stabiliscono i diritti da pagarsi dai veneziani per l' esportazione delle grascie dai porti di Trani e Molfetta e dall' interno del paese ai porti; si stabilisce temporariamente Trani come unico porto per l' esportazione, eccetto pei grani e pei sale; i negozianti giurino d' essere proprietari delle merci; l' olio torbido paghi la metà del chiaro; è proibita la compra del cacio in Bisceglia, Giovenazzo e Molfetta; si stabilisce il tempo in cui nel solo porto di Trani si potranno caricare ed esportar merci.

1317, Luglio 15. — V. 1317, Luglio 28.

**51.** — 1317, ind. XV, Luglio 28. — c. 10. — Giovanni Samitario banditore ducale riferisce d' aver presentato il 12 Luglio al podestà di Brescia le ducali, relative ai danni dati da quei cittadini a Marino Bellausello e ad altri veneziani, e ne riporta la seguente.

ALLEGATO: 1317, Luglio 15. — Lancillotto de' Garisendi podestà e i rettori del comune di Brescia, rispondendo a lettere ducali, espongono che miserevoli condizioni non permettono loro di far ragione alle domande di Venezia, e chiedono sospendansi le minacciate rappresaglie contro i bresciani.

Data a Brescia (v. n. 82).